



**COMUNE DI ALSENO**  
PROVINCIA DI PIACENZA

# 2020

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

(ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.)

21 ottobre 2020



## SOMMARIO

|  |    |
|--|----|
| ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....  | 2  |
| ART. 2 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE.....   | 2  |
| ART. 3 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE .....   | 3  |
| ART. 4 – COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO - PRESTAZIONI .....                           | 3  |
| ART. 5 – CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE.....  | 4  |
| ART. 6 – QUANTIFICAZIONE DEL FONDO .....   | 4  |
| ART. 7 – RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE .....                                       | 5  |
| ART. 8 – MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO .....                                  | 7  |
| ART. 9 - CONDIZIONI DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO .....                               | 8  |
| ART. 10 – LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI .....   | 9  |
| ART. 11 – RISORSE NON UTILIZZATE PER ATTIVITÀ AFFIDATE ALL'ESTERNO O NON EFFETTUATE..... | 9  |
| ART. 12 – CONCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI RESE.....  | 9  |
| ART. 13 – NORME TRANSITORIE.....   | 10 |
| ART. 14 – NORME FINALI.....  | 10 |

## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina le modalità di ripartizione del fondo per gli incentivi e per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. Lgs.vo 18/04/2016 n. 50 e s.m. di seguito denominato "Codice" e si applica al personale dipendente del Comune, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, nei casi di svolgimento delle funzioni elencate al comma 2 dello stesso art. 113 del Codice.
2. In caso di appalti misti l'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche relative alla componente lavori, servizi e forniture e per il corrispondente importo degli stessi.
3. Il presente regolamento ha la finalità di valorizzare, ai sensi dell'art. 24 del Codice, e accrescere la primalità del lavoro pubblico garantendo al contempo l'economicità e la semplificazione dell'azione amministrativa del Comune di Alseno.

## **ART. 2 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

1. Rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione del presente regolamento i contratti di appalto aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalla stazione appaltante.
2. Le somme di cui all'art. 113, comma 2, del Codice sono costituite dalla percentuale non superiore al 2 per cento, come modulate al successivo art. 6, comma 1, del presente regolamento, *"sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti"*.
3. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
  - a) per opere e lavori pubblici le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione di opere ed impianti per l'esecuzione dei quali venga redatto il relativo progetto;
  - b) per forniture di beni e servizi tutte le attività atte a garantire il regolare funzionamento, la manutenzione, l'innovazione, etc. dei beni mobili ed immobili del Comune, la gestione del territorio in generale ed il soddisfacimento dei bisogni collettivi. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, ultimo periodo, del Codice, come modificato con D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 e s.m., gli incentivi per le funzioni tecniche si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (DEC); quest'ultima circostanza ricorre soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500 mila euro ovvero di particolare complessità così come specificato nelle linee guida Anac n. 3 del 2016.
4. Gli interventi manutentivi per essere incentivabili devono risultare caratterizzati da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione, ovvero tali da richiedere

l'espletamento delle attività di cui al comma 2 del citato art. 113 del D.Lgs. 50/2016, affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa, sempre che sia stato nominato il direttore dell'esecuzione.

5. La presente disciplina si applica ai contratti di lavori, servizi e forniture che sono stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa, incluse quelle attivate ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del Codice.

### **ART. 3 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m., in relazione alla natura dell'appalto di lavori, servizi o forniture ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice.

2. Il Responsabile del Procedimento, pur mantenendo le prerogative che la legge gli assegna, fa riferimento al Responsabile del Servizio cui appartiene, se persona diversa, affinché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.

3. Il Responsabile del Procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi ed ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

4. Il Responsabile del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento, danni che verranno denunciati alla Corte dei Conti.

### **ART. 4 – COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO - PRESTAZIONI**

1. Con apposito provvedimento del Dirigente/Responsabile del Servizio cui compete finanziariamente l'intervento, sentiti i Responsabili degli altri Servizi coinvolti, è individuato, tra i dipendenti dell'Ente in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura avente i requisiti descritti dal presente Regolamento, il gruppo di lavoro destinatario dell'incentivo riferito allo specifico intervento, definendo:

- a) l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura, ed il relativo programma di finanziamento;
- b) l'importo presunto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% sull'importo posto a base di gara, eventualmente aumentato degli importi previsti dalle opzioni, rinnovi o proroghe, (parere n. 472/2019 del MIT);
- c) il cronoprogramma per ogni attività da svolgere anche tenendo conto di quanto previsto dal presente Regolamento;
- d) il nominativo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa

categoria e profilo professionale;

- e) il ruolo di ogni componente il gruppo di lavoro secondo le categorie come previste dalle successive Tab. 1 e Tab. 2;
- f) la percentuale di attribuzione dell'incentivo come previste dalle predette tabelle.

**2.** Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro in questione possono essere apportate dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

**3.** Il Responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati dall'esecuzione delle prestazioni.

**4.** Nel caso il Dirigente/Responsabile del Servizio accerti la non effettuazione delle attività previste, per ragioni indipendenti dalla volontà del personale interessato, le relative quote di incentivo rientrano nel fondo, con le modalità previste dal successivo art. 11.

#### **ART. 5 – CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE**

- 1.** Il fondo per le funzioni tecniche riguarda esclusivamente:
- a. l'attività di programmazione della spesa per investimenti;
  - b. la valutazione preventiva dei progetti;
  - c. la predisposizione degli atti ed il controllo delle procedure di gara;
  - d. la esecuzione dei contratti pubblici;
  - e. l'attività di RUP;
  - f. la Direzione Lavori;
  - g. l'attività di collaudatore statico e/o tecnico-amministrativo, laddove necessario tale collaudo per assicurare tempi e costi a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
  - h. la direzione dell'esecuzione dei contratti di appalto di servizi e forniture;
  - i. il collaudo tecnico amministrativo di servizi e forniture
  - j. la verifica di conformità (se è nominato il direttore di esecuzione).

#### **ART. 6 – QUANTIFICAZIONE DEL FONDO**

**1.** Il fondo per le funzioni tecniche è costituito da una somma massima del 2% dell'importo dei lavori, del servizio o della fornitura posto a base di gara, eventualmente aumentato degli importi previsti dalle opzioni di proroga e/o rinnovo di cui all'art. 35 comma 4 del Codice (parere n. 472/2019 del MIT), come indicato nel quadro economico, con la seguente articolazione:

|      |  |
|------|--|
| 2%   | Lavori → importi fino a 1 milione di Euro<br>Servizi e forniture → importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del Codice |
| 1,5% | Lavori → importi superiori a 1 milione di Euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice                                |
| 1%   | Lavori – Servizi e Forniture → importi eccedenti le soglie di cui all'art. 35 del Codice                                       |

**2.** Le somme comprese nel fondo di cui al comma 1 devono intendersi al lordo degli oneri contributivi e previdenziali ed IRAP per la parte dovuta dall'Ente.

**3.** Gli incentivi per le funzioni tecniche faranno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture (art. 113, comma 5-bis, del Codice). La

quantificazione e la liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascun lavoro, servizio o fornitura.

**4.** L'80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto (RUP, soggetti che svolgono funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice e collaboratori, come definiti al successivo art. 7, commi 3 e 5, del presente Regolamento).

**5.** Il 20% (venti per cento) del fondo come computato al precedente comma 1, costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero *"all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori"*. Sono escluse le risorse derivanti da finanziamenti europei o vincolati.

**6.** Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato del lavoro, del servizio o della fornitura, in sede di approvazione del progetto esecutivo, in caso di appalto di lavori, e in sede di determinazione a contrarre o di progettazione ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, in caso di appalto di servizi o forniture.

**7.** Le varianti in corso d'opera, con esclusione di quelle non conformi all'articolo 106, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, ai sensi dell'art. 106 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016) e che determinano incrementi dei tempi non conformi alla programmazione.

## ART. 7 – RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascun lavoro, servizio o fornitura è fatta dal Dirigente/Responsabile del Servizio interessato, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

| TAB. 1 - INCENTIVI PER LAVORI                         |           |   |    |
|---|-----------|---|----|
| 1 – fasi del procedimento                             | 2 – quota | 3 – attività specifica  | 4  |
| Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice)  | 5%        | Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e preventivazione della spesa, compresa previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative | 5% |
| Verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice) | 10%       | Attività di verifica dei progetti   | 7% |
|   |           | Validazione dei progetti  | 3% |

|   |      |   |                               |     |
|---|------|---|-------------------------------|-----|
| <b>Fase di affidamento</b>  | 30%  | Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, disciplinari di gara e/o lettere di invito, tutta la modulistica di partecipazione necessaria, verbali di gara, verifica possesso requisiti, pubblicazioni e comunicazioni legali previste, controlli, ecc.) | 25%                           |     |
|   |      | Attività di predisposizione degli atti amministrativi e di controllo della documentazione finalizzate alla stipula dei contratti pubblici   | 5%                            |     |
| <b>Fase dell'esecuzione<br/>Collaudo<br/>Collaudo statico<br/>(ufficio del RUP)</b> | 25%  | Direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto   | Direzione lavori e assistenza | 15% |
|   |      |   | Collaudo o CRE e assistenza   | 7%  |
|   |      |   | Collaudo statico              | 3%  |
| <b>Responsabilità del procedimento</b>  | 30%  | Attività elencate dall'art. 31 del Codice o previste da altre disposizioni di legge   | 30%                           |     |
| totali  | 100% |   | 100%                          |     |

| <b>TAB. 2 - INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE<br/>(solo se è stato nominato il direttore dell'esecuzione)</b> |                  |   |          |
|---|------------------|---|----------|
| <b>1 – fasi del procedimento</b>  | <b>2 – quota</b> | <b>3 – attività specifica</b>   | <b>4</b> |
| <b>Programmazione degli interventi<br/>(art. 21 del Codice)</b>   | 5%               | Redazione e aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture  | 5%       |
| <b>Fase di affidamento</b>  | 35%              | Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, disciplinari di gara e/o lettere di invito, tutta la modulistica di partecipazione necessaria, verbali di gara, verifica possesso requisiti, pubblicazioni e comunicazioni legali previste, controlli, incluse le procedure svolte mediante mercati elettronici, ecc.) | 30%      |
|   |                  | Attività di predisposizione degli atti amministrativi e di controllo della documentazione finalizzate alla stipula dei contratti pubblici   | 5%       |
| <b>Fase dell'esecuzione<br/>Conformità fornitura</b>  | 35%              | Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici   | 5%       |
|   |                  | Direzione dell'esecuzione del contratto e verifica di conformità  | 30%      |
| <b>Responsabilità del procedimento<br/>(ufficio del RUP)</b>  | 25%              | Attività elencate dall'art. 31 del Codice o previste da altre disposizioni di legge   | 25%      |
| totali  | 100%             |   | 100%     |

**2.** Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

**3.** I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (individuata nella colonna 3 delle tabelle di cui sopra), la responsabilità del procedimento, subprocedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

**4.** Il Dirigente/Responsabile del Servizio cui compete finanziariamente l'intervento, con apposito

provvedimento di cui al precedente art. 4 comma 1 costituisce il "gruppo di lavoro" formato da personale interno. I componenti del gruppo sono ordinariamente individuati tra il personale del Servizio stesso, rimanendo comunque possibile per motivi specifici il coinvolgimento di personale di altro Servizio. Nel provvedimento viene indicata la ripartizione delle specifiche percentuali di incentivo attribuite.

5. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 40% della corrispondente aliquota dal Dirigente/Responsabile del Servizio con proprio provvedimento. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

6. L'incentivo per funzioni tecniche riconosciuto alla Stazione Unica Appaltante per gli interventi di cui alla Convenzione sottoscritta in data 17/01/2019 fra Provincia e Comune con cui il Comune di Alseno ha aderito alla SUA della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.lgs n. 50/2016, è pari a un quarto del 2% previsto dal presente regolamento, in conformità all'art. 113, commi 5 e 5bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

## **ART. 8 – MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO**

1. Completate le fasi del procedimento, il Dirigente/Responsabile del servizio competente certifica la prestazione effettuata, con le modalità di cui al successivo art. 12, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso, o, per le procedure avviate in carenza di disciplina regolamentare, sulla base delle percentuali indicate al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui l'accertamento di cui sopra si concluda con esito positivo, il Dirigente/Responsabile del Servizio, comprova preliminarmente, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dell'incentivo, con apposita determinazione riportante:

- a. le attività svolte;
- b. la percentuale realizzata;
- c. tempi previsti e tempi effettivi;
- d. importo dell'incentivo da corrispondere.

3. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Dirigente/Responsabile del servizio che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con medesimo atto, la riduzione del compenso secondo quanto previsto **dal successivo art. 9.**

4. Il predetto atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'effettiva erogazione dei compensi entro i successivi trenta giorni, avendo verificato il rispetto del limite di cui al successivo art. 10, comma 1. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.



5. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione degli accertamenti previsti dal presente regolamento, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di cui al precedente art. 4, comma 1.

6. Nel caso in cui il Dirigente/Responsabile del servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento di attività o prestazioni di cui all'art. 7, i provvedimenti, le verifiche e gli accertamenti previsti dal presente regolamento sono posti in capo alla figura tenuta, in tali casi, alla sua sostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dopo che detta figura ha acquisito tutti gli elementi istruttori e le informazioni necessarie. La liquidazione dell'incentivo avviene:

- a. per le fasi già svolte e rendicontabili, alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del Programma annuale per i lavori e della previsione della fornitura/servizio nel bilancio dell'Ente);
- b. per le fasi successive, nell'anno/i successivo/i a quello di riferimento.

7. I termini previsti per la liquidazione possono essere automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio, o di qualunque altra somma, a favore del destinatario, per ragioni contabili e di economia generale degli atti e al solo fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento.

#### **ART. 9 - CONDIZIONI DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO**

1. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza o per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico e, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative o contabili, le relative somme sono devolute in economia.

2. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal senso è disposta la corresponsione dell'incentivo nei valori stabiliti.

3. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi. In tali casi il Dirigente/Responsabile del Servizio competente dispone, previo contraddittorio con gli interessati, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo i seguenti criteri:

- a) Nel caso in cui, a fronte di eventuali incrementi dei costi, relativi ai singoli lavori, servizi e forniture, non conformi alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi;
- b) Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, superiori al 20% dei tempi assegnati, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo oltre il suddetto termine e fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione dell'**art. 4, comma 4, del presente Regolamento**, non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice.

4. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili a dipendenti incaricati, superiori al 60% dei tempi assegnati o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Dirigente/Responsabile di servizio dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.

#### **ART. 10 – LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI**

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento annuo economico complessivo lordo riferito allo stesso. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, anche da diverse amministrazioni, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Prima della liquidazione dell'incentivo, i dipendenti comunicano al Dirigente/Responsabile del Servizio competente, con autocertificazione, gli eventuali incarichi esterni ricevuti e autorizzati, come comunicati al Servizio competente in materia di personale, in occasione dell'invio dei dati all'Anagrafe delle prestazioni.

3. Qualora gli incentivi eccedano il limite di cui al presente articolo, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiranno economie per l'Amministrazione.

4. Nei casi di cui al precedente art. 4 lett. b), la liquidazione aumentata degli importi relativi alle proroghe o rinnovi sarà consentita solo ove venga attivata una delle predette opzioni (parere n. 472/2019 del MIT).

5. Qualora si verifichi la non attivazione delle procedure previste dalla programmazione triennale/biennale dell'Ente, l'incentivo non è dovuto.

6. Nel caso di gara deserta o di attivazione di opzioni di proroga/rinnovo contrattuale (parere n. 472/2019 del MIT), verranno remunerate le funzioni e le altre attività effettivamente svolte nell'ambito dei singoli procedimenti.

#### **ART. 11 – RISORSE NON UTILIZZATE PER ATTIVITÀ AFFIDATE ALL'ESTERNO O NON EFFETTUATE**

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche è annualmente incrementato con le risorse non utilizzate nell'anno precedente, derivanti da prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno ovvero derivanti dalla mancata effettuazione delle attività previste, a seguito di quanto accertato dal competente Dirigente/Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 9, comma 1.

2. Le risorse di cui al comma 1 incrementano proporzionalmente l'ammontare degli incentivi per ciascun'opera o lavoro, servizio, fornitura previsti nell'anno nel quale le risorse stesse confluiscono. Sono escluse le risorse derivanti da finanziamenti europei o vincolati.

#### **ART. 12 – CONCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI RESE**

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

a. per la programmazione della spesa, con l'approvazione del relativo programma;

b. per la verifica/validazione dei progetti, con sottoscrizione della relazione finale di

verifica/validazione;

- c. per la fase di affidamento, con l'avvenuta stipulazione del contratto; per le attività svolte dalla S.U.A. per conto di altri Enti, tale fase si conclude con l'adozione della determina di aggiudicazione e di efficacia o comunque nei termini previsti dalle convenzioni in essere;
- d. per l'esecuzione dei contratti di lavori, forniture e servizi, con l'emissione del collaudo/verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione. In caso di contratti di forniture e servizi pluriennali, con l'espletamento della verifica periodica annuale;
- e. per la Direzione Lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f. per il Collaudo statico, con l'emissione del certificato;
- g. per il Collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale;
- h. per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione.

### ART. 13 – NORME TRANSITORIE

3. Vista la vacanza regolamentare, si dispongono le seguenti norme transitorie:

- a. per lavori, servizi e forniture affidati ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n° 15 del 27.03.2004, ma eseguiti successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 ed in assenza di aggiornamento della disciplina regolamentare, i compensi tecnici verranno liquidati ai sensi della previgente normativa, solo se sia stata stanziata la somma corrispondente nel Fondo Salario Accessorio, limitatamente alle prestazioni eseguite entro il 01/01/2018;
- b. per lavori, servizi e forniture affidati **dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., fino al 01/01/2018** e in assenza di una disciplina regolamentare, i compensi tecnici verranno liquidati ai sensi del presente Regolamento, solo se sia stata prevista la somma corrispondente nel quadro economico del relativo progetto e nel Fondo Salario Accessorio;
- c. per lavori, servizi e forniture affidati **dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e successivamente al 01/01/2018** e in carenza di disciplina regolamentare, i compensi tecnici verranno liquidati ai sensi del presente Regolamento, solo se sia stata prevista la somma corrispondente nel quadro economico.

### ART. 14 – NORME FINALI

1. Fatto salvo quanto previsto nelle norme transitorie di cui al precedente articolo, il presente Regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sia stato pubblicato o trasmesso **successivamente alla entrata in vigore del Regolamento stesso.**

2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, l'Amministrazione, di concerto con le RSU, procederà ad una verifica delle modalità applicative del medesimo Regolamento, in particolare per quanto concerne la quantificazione delle percentuali, ai fini di introdurre, se del caso, modifiche alle disposizioni in esso contenute.